



# COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di Siracusa

*Pubblicazione ai sensi art.3 comma 54 legge 244/2007 (Legge Finanziaria)*

## **Allegato alla D.G.M. 35 del 28.02.2008**

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Assessorato proponente: Urbanistica ed Edilizia Privata

Oggetto: Differimento del termine del "Programma Operativo" per la definizione di tutte le pratiche di condono edilizio

ex art.12 L.R. 17/2004, al 31.12.2008. Proroga degli incarichi professionali affidati con D.G.M. n. 269/07,

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

Considerato che è stato favorevolmente votata, nelle 119ª seduta dall'Assemblea Siciliana del 25.01.2008, a modifica del comma 1) dell'art. 46 della L.R. 08.02.2007 n. 2, il differimento del termine per la definizione delle pratiche di condono edilizio al 31.12.2008;

Richiamati i contenuti delle delibere della Giunta Municipale, che qui si intendono riportati e confermati:

- n. 105 del 12.05.2005 che approva il Programma operativo per la definizione delle domande di condono edilizio;
- n. 231 del 30.11.2006, quale atto consequenziale della D.C.C. n. 107 del 24.11.2006, che oltre ad impegnare risorse economiche finalizzate al programma di che trattasi, istituisce apposito capitolo n. 1450/3 cod. 1.09.01.03 a voce "definizione pratiche condono edilizio";
- La D.G.M. n. 269 del 28.12.2006, di conferimento dell'incarico per l'espletamento del Programma operativo finalizzato alla definizione di tutte le pratiche di condono edilizio ex art.12 L.R. 17/2004;
- la D.G.M. n. 104 dello 04/07/2007 di adeguamento della spesa occorrente per il riconosciuto ai tecnici incaricati della corresponsione dell'aliquota IVA sull'onorario;

VISTA la nota dei tecnici incaricati datata 11.01.2008, acquisita in pari data al prot. gen. n. 918, con la quale è manifestata, la loro disponibilità a garantire, gratuitamente, la continuità del servizio sino al 29.02.2008, consentendo la definizione di quelle procedure già avviate, nel frattempo, esitate dagli Enti terzi;

CONSIDERATO che la sopraddetta disponibilità dei tecnici incaricati, si poneva come fatto, oltre che di correttezza deontologica, anche di conclusione dell'incarico conferitogli, nel caso in cui non si sarebbero determinate le eventuali condizioni normative e di indirizzo politico alla proroga dell'incarico;

RITENUTO più utile, ai fini della continuità del programma, dell'efficacia delle procedure correlate e, di quelle da espletare, nonché della definizione di quelle già avviate, continuare il rapporto con i tecnici incaricati, prorogandolo al 31.12.2008, in conformità al differimento del termine di cui all'approvata variazione del comma 1) dell'art. 46 della L.R. n.2/07;

VISTA la propria determinazione n.11 del 22.01.2008 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con gli Istituti di credito locali, che prevede l'accordo per la concessione di mutui per agevolare la definizione delle domande di condono edilizio, accertato che i motivi della mancata definizione del Programma in oggetto, sono correlati, in gran parte, alle difficoltà economiche in cui

versano i contribuenti facendoli desistere dall'intraprendere le procedure di integrazione e definizione delle pratiche di sanatoria;

RITENUTO di conferma lo stesso disciplinare già approvato con la citata D.G.M. n. 269/07, con la modifica della differita data di scadenza al 31.12.2008;

RITENUTA la propria competenza e di dover procedere nel merito;

#### PROPONE

1. di prendere atto che l'Assemblea Siciliana, nella 119<sup>a</sup> seduta del 25.01.2008, a modifica del comma 1) dell'art. 46 della L.R. 08.02.2007 n. 2, ha approvato il differimento del termine per la definizione delle pratiche di condono edilizio al 31.12.2008;
2. Al fine della continuità del programma, della sua efficacia, e per evitare interruzioni e/o ritardi nella definizione delle procedure già avviate e da espletare, di prorogare al 31.12.2008 l'affidamento dell'incarico conferito con la D.G.M. n. 269 del 28.12.2006, in conformità al differimento del termine di cui all'approvata variazione del comma 1) dell'art. 46 della L.R. n. 02/07;
3. La proroga dell'incarico, di cui al superiore punto 2), avverrà alle medesime condizioni economiche ed operative nonché con le stesse modalità in atto, con decorrenza dall'1 Febbraio 2008;
4. Di continuare ad affidare al Responsabile del Servizio Urbanistica il coordinamento amministrativo del Programma operativo, ed autorizzarlo all'espletamento di ogni atto necessario e conseguente;
5. Di approvare il disciplinare d'incarico, contenente specifiche forme e clausole di decurtazione, ai compensi in caso di ritardata o mancata definizione delle pratiche, con differimento della data di conclusione del programma ai sensi della modifica al comma 1) dell'art. 46 della L.R. n. 02/07;
6. Di impegnare la medesima somma occorrente, già determinata, per l'esercizio finanziario 2007, in € 67.880 al cod.1.09.01.03, cap. 1450/3 a voce "definizione pratiche condono edilizio", la cui liquidazione avverrà sulla base dell'effettiva disponibilità delle risorse economiche indicate al successivo punto 7), così distinta:

a	onorario per prestazioni	€ 1.423,05	x	33	=	€ 46.960,65	(11 mesi x 3)
b)	Per C.I.C.N.G su a)	€ 46.960,65	x	4%	=	€ 1.878,43	
c)	Per Iva su a)+b)	€ 48.839,08	x	20%	=	€ 9.767,82	
						sommario	€ 58.606,89

7. Di dare atto, che alle somme occorrenti per i compensi correlati alle prestazioni dei Tecnici incaricati e per il coordinamento amministrativo e per le spese di funzionamento del programma operativo, ai sensi del 3° comma della ripetuta L.R. 17/2004, si farà fronte con le risorse economiche introitate a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione e di quelle correlate alle disposizioni dell'art. 32 comma 41 del D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito nella Legge 24.11.2003 n. 326, destinate anche al funzionamento del programma in termini di attrezzature e risorse necessarie;
8. Al fine di contenere i tempi di interruzione del Programma, di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente esecutiva;

Area Urbanistica ed Edilizia Privata  
II RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Giuseppe Santacroce

L'Assessore all'Urbanistica  
Gaspare Latino

**COMUNE DI ROSOLINI**  
**Provincia Regionale Siracusa**

**DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AFFIDATI AI SENSI  
DELL'ART. 17 L. 109/94 E S.M.I.**

**Art. 1** - Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico per l'espletamento del "Programma operativo per la completa definizione delle pratiche di condono edilizio" consistente nella definizione delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria a n° tre tecnici esterni abilitati all'esercizio della professione, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 12 comma 2 della L.R. 28.12.2004 n. 17, ricorrendo alle modalità di affidamento previste dall'art. 17, comma 4°, L. 109/94 e art. 17 comma 11, della legge reg. 7/2002 modificata dalla legge reg. 7/2003 e dalla legge reg. 16/2005;

Il Comune di Rosolini, CF. 00056590896 , qui rappresentato dal sig. Sindaco Giovanni Giuca, nella qualità di legale rappresentante del Comune, da qui in poi indicato semplicemente come "l'Amministrazione" affida ai sigg.:

**1) geom. Giannone Carmelo** nato a Rosolini (SR) l'8.12.1969 e residente in Rosolini nella via Di Loro n. 9, iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Siracusa al n. 1677,

**2) geom. Misseri Rosario**, nato a Modica lo 07/04/1977 e residente nella via G. Galilei n. 119, iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Siracusa al n. 1678;

**3) geom. Mancuso Giorgio**, nato a Modica il 15.04.1974 e residente a Rosolini nella via Orf. Leggio n. 29, iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Siracusa al n. 1617;

Tutti di comprovata esperienza in materia, ricorrendo le condizioni di incarico fiduciario come prescritto al comma 11 dell'art. 11 della L.R. 7/2002 e s.m.i., l'incarico per l'espletamento del programma operativo per la completa definizione delle pratiche di

condono edilizio previsto dall'art. 12 della L.R. 17/2004.

**Art. 2** - L'incarico subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è affidato dall'Amministrazione e dall'Incaricato è accettato in solido ed adempiuto sotto le direttive dell'Amministrazione che all'uopo ha costituito un gruppo di lavoro.

Allo scopo della maggiore regolarità e speditezza dei rapporti tra le parti, i professionisti citati all'art. 1, non riuniti in collegio, sono rappresentati, giuste dichiarazioni qui allegate per costituirne parte integrante e sostanziale, a tutti gli effetti, nei confronti dell'Amministrazione di Rosolini dal geom. Giannone Carmelo nato a Rosolini l'8 .12.1969 e residente in Rosolini nella via Di Loro n. 9, che nel prosieguo del presente disciplinare sarà chiamato "il professionista". L'Amministrazione resta estranea ad ogni e qualsiasi rapporto che i professionisti abbiano stabilito o possano stabilire nei loro propri riguardi, salvi i diritti ad essa spettanti per la solidarietà dell'incarico.

Il professionista sopra indicato riceve espressamente il mandato, a nome e per conto di tutti, di svolgere trattative, concludere accordi, ricevere disposizioni, firmare atti, ecc., considerato per rato e fermo quanto egli farà senza bisogno di ratificare, ma salvo, sempre ove occorra, la prescritta approvazione dell'Amministrazione.

I professionisti rinunciano espressamente all'applicazione dell'art. 7 della tariffa professionale di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e ss.mm.ii., restando convenuto che agli stessi sarà corrisposto complessivamente un unico onorario. Tuttavia, fermo restando quanto sopra fissato al comma 3°, i professionisti, di cui all'art. 1, potranno richiedere all'Amministrazione, tramite il professionista mandatario, modalità di ripartizione e di corresponsione, anche diretta, dei compensi ai componenti il gruppo, anche in funzione delle esigenze di carattere fiscale.

**Art. 3** - Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di condono edilizio e opere

pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana, e del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (*pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28 aprile 2000, suppl. ordin. n. 66/L*).

L'espletamento delle attività connesse con il "Programma operativo" devono essere sviluppate in tutti i suoi aspetti, funzioni, particolari ed allegati, conformemente alle prescrizioni delle vigenti norme in materia di condono edilizio, ponendo in essere ogni utile ed efficace azione finalizzata alla completa definizione del programma.

**Art. 4** - Il professionista dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni impartite dalla Amministrazione, a quelle del Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Procedimento, incaricato anche del coordinamento tecnico del Programma, con impegno ad eseguire ogni utile azione per il raggiungimento delle finalità connesse e al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Programma, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

Le suddette istruzioni e prescrizioni saranno fornite al professionista o in sua vece anche ad uno dei tecnici costituenti il gruppo di lavoro, il quale è obbligato e si farà carico della necessaria informazione.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

**Art. 5** - Il Professionista, ai fini della verifica dello stato di avanzamento ed attuazione del programma, dovrà presentare:

A - ogni mese, un dettagliato rapporto contenente i seguenti dati:

- 1) n. ° delle domande istruite (istruttoria preliminare);
- 2) n. ° delle domande corredate di istruttoria definitiva ( con rideterminazione dell'oblazione e degli oneri concessori) e corredate dei parere di procedibilità ed ammissibilità al condono;
- 3) n. ° delle domande corredate della richiesta di pareri agli Enti terzi (ASL, Soprintendenza, ecc.);

- 4) n.° delle concessioni e/o autorizzazioni in sanatoria predisposte e rilasciate;
  - 5) Prospetto degli importi relativi alla oblazione versata a conguaglio, con specifica degli importi di cui 32 comma 41 del D.L. 30.09.2003 n. 269;
  - 6) Prospetto degli importi introitati a titolo di oneri concessori;
- B – ogni tre mesi :

- 1) Una relazione consuntiva delle attività svolte, con particolare riferimenti, certi, sulla risposta dell'utenza, e di ogni utile elemento di sintesi che possa consentire al Responsabile del Procedimento, l'assunzione di eventuali correzioni e/o provvedimenti finalizzati all'effettiva conclusione del Programma;
- 2) Il n.° di certificazioni varie, rilasciate;

La mancata osservanza dei termini sopra previsti, relativi alla consegna degli atti richiesti, comporterà:

- quanto al superiore punto - A - la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese del relativo periodo;
- quanto al superiore punto – B - una penale pari al 2 % del compenso spettante nel trimestre successivo;

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 10 dalla cadenza temporale che si determinerà dall'effettiva data di avviamento del progetto, l'Amministrazione ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso di spese, salvo rivalsa da parte dell'Amministrazione per i danni subiti a causa del mancato espletamento dell'incarico.

**Art. 7** - Il recesso dall'incarico da parte del professionista o di uno dei soggetti di cui all'art. 1, costituenti il gruppo di lavoro, comporta allo stesso la corresponsione dell'onorario relativo al solo numero di pratiche effettivamente concluse, precisando come tali, quelle assentite con il rilascio della autorizzazione o concessione edilizia in sanatoria e risultanti dal rapporto di cui al superiore art. 5, nella misura stabilita di € 47,00 più IVA, per ogni pratica, come stabilito nella relazione progetto prot. 36888 del 18.12.2006 redatta del Responsabile del Servizio e, la perdita di ogni altro diritto e/o a qualsiasi compenso per

onorario per le domande parzialmente istruite, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

**Art. 8** - Il professionista deve munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 30 comma 5 della Legge 109/94 e s.m.i..

**Art. 9** - Gli atti prodotti dal Professionista, costituiscono provvedimenti aventi natura giuridica di atti pubblici e per questo resteranno custoditi e detenuti presso gli uffici e gli archivi comunali, ai quali l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero chiedere di introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, semprechè non venga, in definitiva, modificata la finalità del programma operativo o i criteri informativi essenziali.

**Art. 10** - L'ammontare dell'onorario onnicomprensivo (prestazioni professionali e spese), spettante ai professionisti qui incaricati dell'espletamento del programma, è quello risultante dalla relazione progetto del programma operativo, come approvato con la D.G.M. n. 269 del 28.12.2006 , con le precisazioni espressamente disposte nel presente, che il professionista dichiara di ben conoscere e, sottoscrivendosi, di accettare.

L'onorario, considerato che:

- le somme necessarie, sono derivate dagli introiti risultanti nell'apposito capitolo del bilancio comunale a titolo di oneri concessori;
- quanto disposto all'art. 5 del presente disciplinare, assume atto sostanziale di verifica della disponibilità economica, verrà corrisposto ai professionisti, perequativamente,

secondo il seguente scadenziario:

- 1) rate mensili pari a € 1.423,05 al lordo dell'IVA e delle ritenute fiscali di legge.
- 2) dall'importo indicato al superiore punto -1- sarà trattenuto un importo pari al 10 % che sarà corrisposto alla scadenza del periodo di cui all'allinea B del superiore art. 5;

3) quanto alla prima mensilità si farà fronte con le somme previste al cap. 1450 a voce "definizione pratiche condono edilizio";

Oltre alla corresponsione dell'onorario, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico del Comune di Rosolini.

**Art. 11** - Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal presidente del tribunale competente.

**Art. 12** - Il programma dovrà essere concluso entro e non oltre il 30.12.2007. L'Amministrazione, in relazione agli step di controllo trimestrale dello stato di avanzamento, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista, derivante dal presente, qualora emergono fatti oggettivamente rilevanti e/o per condotta negligente del Professionista, che possano costituire nocumento alla conclusione del programma in oggetto. Al tal proposito, il professionista è chiamato all'assunzione della responsabilità soggettiva circa la regolarità delle attività necessarie da svolgersi per il completamento del programma. Al Professionista è fatto espresso divieto di cessione a terzi, in tutto o in parte, del contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in base all'art. 1456 del C.C. ad eccezione di quanto previsto dal comma 14 quinquies dell'art. 17 della legge 109/94 e s.m.i.

Il professionista, in relazione alle peculiarità organizzative ed esecutive del progetto, alla riservatezza e tutela della privacy relativamente agli atti costituenti il fascicolo da istruire e

completare, la logistica connessa anche con il ricevimento dell'utenza, dovranno svolgere la loro attività presso i locali ove ha sede l'ufficio sanatoria ed il relativo archivio;

Le attività dovranno essere svolte secondo gli orari e la tempistica all'uopo stabilita dal Responsabile del coordinamento tecnico di concerto con il Responsabile del VI Settore, secondo il modello del personale in servizio, senza che tale organizzazione possa, in alcun modo costituire rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione, che il Professionista, sottoscrivendosi dichiara espressamente di accettare e di non sollevare eccezioni di sorta;

**Art. 13** - Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) il signor Giuca Giovanni nella qualità di legale rappresentante dell'Ente e per le ragioni della carica ricoperta presso la sede del palazzo municipale in via Roma n. 1;

b) il signor Giannone Carmelo in proprio ed in rappresentanza degli altri professionisti in Rosolini nella via Di Loro n. 9;

**Art. 14** - Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.

**Art. 15** - La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi competenti.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE